Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Venerdì, 6 settembre** — **Numero 212.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 610 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e ritenuta la urgenza di regolare il procedimento di classificazione dei pretori che per effetto dell'attuazione della tabella organica approvata con l'art. 1 della legge medesima potranno conseguire la promozione a giudice;

Visto l'art. 40 della citata legge e considerata la convenienza di stabilire un termine per l'esercizio della facoltà conceduta nel penultimo e nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, ai magistrati che nel giorno della pubblicazione della legge predetta non l'avevano esercitata o non avevano ottenuto il parere della Commissione consultiva sulle domande presentate;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le promozioni degli attuali pretori a giudici e sostituti procuratori del Re di seconda categoria, che devono essere effettuate così per l'applicazione della tabella organica annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 511 come nel successivo periodo transitorio sino al 30 giugno 1909, si osserveranno le regole seguenti:

1° Le promozioni avranno luogo in conformità della prima parte dell'articolo 38 della legge per quanto riguarda i pretori sulla promovibilità dei quali fu già dato parere dalla Commissione consultiva per le nomine e promozioni dei magistrati, ai termini del R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori.

2° Per i pretori non ancora scrutinati, le promozioni avranno luogo secondo le stesse norme dell'articolo 38 della legge, in base al parere che sarà dato

sulla loro promovibilità, dal grado di pretore fino al 31 dicembre 1907 e in seguito da quello di giudice aggiunto, dalla Commissione consultiva speciale di cui nell'articolo seguente.

3° Per tutte le promozioni contemplate in questo articolo rimane ferma la condizione del compimento di quattro anni di anzianità dalla nomina a pretore giusta l'art. 14 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Art. 2.

In esecuzione del capoverso dell'art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 511 è istituita una Commissione consultiva speciale per dar parere sulle promozioni dei pretori e giudici aggiunti menzionati nel comma 2° dell'articolo precedente.

Tale Commissione sarà composta di un presidente e di otto membri, nominati con decreto Reale su proposta del ministro di grazia e giustizia. Il presidente sarà scelto fra i magistrati in servizio o a riposo, residenti in Roma, che abbiano, od abbiano avuto effettivamente grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello.

I commissari saranno scelti fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma.

La Commissione rimarrà in carica fino all'esaurimento del mandato affidatole col presente decreto e non oltre il 30 giugno 1909, salva la sostituzione, con le forme di sopra indicate, dei membri di essa che per qualsiasi motivi venissero a mancare.

Ciascuno dei commissari avrà diritto a una medaglia di presenza di lire dieci per ogni seduta. La somma occorrente sarà prelevata sul capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia relativo, alle indennità ai membri della Commissione consultiva, ecc.

Saranno incaricati delle funzioni di segretari della Commissione uno o più magistrati di grado non superiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re, nominati dal ministro.

Art. 3.

Alla stessa Commissione è deferito l'incarico di dar parere sulle domande di riesame che siano presentate dai pretori dichiarati soltanto promovibili dall'attuale Commissione consultiva fino al 30 giugno 1907, a norma della prima parte dell'art. 14 del R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, e da quelli che essendo stati dichiarati *buoni o buoni a pieni voti* in conformità delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1904, non abbiano chiesto ed ottenuto prima d'ora il riesame della loro classificazione.

Art. 4.

La Commissione procederà al giudizio sui singoli magistrati, uniformandosi alle regole degli articoli 6 e 7, del terzo e del quarto capoverso dell'art. 10, nonchè dell'art. 16 del R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1.

Essa esprimerà il parere se il magistrato sia *promovibile a scelta*, ovvero *a turno di anzianità*. A coloro che non otterranno la dichiarazione di promovibilità saranno applicate le disposizioni del 1° e del 2° capoverso dell'art. 19 della legge 14 luglio 1907, n. 511, equivalendo a tale effetto il parere della Commissione al primo giudizio annuale del Consiglio giudiziario.

Nei processi verbali della Commissione saranno espressi in forma chiara, ma sommaria, i motivi della classificazione attribuita, e sarà indicato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari. La votazione sarà palese.

Art. 5.

La Commissione comincierà a funzionare col 1° ottobre 1907. A tal uopo saranno trasmessi al presidente i titoli e lavori presentati alla terza sezione dell'attuale Commissione consultiva e non ancora esaminati da essa. Lo stesso presidente richiederà quindi i titoli, i lavori e le informazioni dei magistrati che non li abbiano ancora presentati, seguendo la graduatoria, e mano mano che l'ordine dei lavori lo renda utile.

Art. 6.

Le deliberazioni della Commissione dovranno essere prese col numero fisso di cinque commissari, a maggioranza di voti. Alle adunanze può intervenire un numero superiore di commissari. In tal caso partecipano ad ogni singola votazione il presidente, il commissario relatore e i tre commissari presenti più anziani nella graduatoria della magistratura.

Qualora il presidente sia impedito, ne fa le veci il magistrato più anziano fra i presenti all'adunanza.

Art. 7.

La Commissione terrà tre sedute per settimana, fino al 31 dicembre 1907, e una dal primo gennaio 1908. A richiesta del ministro, o per disposizione del presidente, potranno aver luogo convocazioni straordinarie.

Art 8.

Il parere dato su ciascun magistrato dalla Commissione gli sarà comunicato per via gerarchica colla restituzione dei titoli e lavori presentati.

Art. 9.

Dal 1° gennaio 1908 e sino che le promozioni degli attuali pretori non avranno raggiunto il numero necessario per la completa attuazione della tabella organica approvata con la legge 14 luglio 1907, n. 511, il ruolo dei giudici aggiunti di prima categoria comprenderà in eccedenza di pianta un numero di posti pari a quello vacante nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re di seconda categoria.

Art. 10.

I pareri per la promovibilità dati dalla Commmissione a favore di magistrati che, per difetto di vacanze o per

altro motivo, non saranno promossi a tutto il 30 giugno 1909, avranno in seguito il valore dei giudizi di promovibilità emessi dai consigli giudiziari a norma dell'art. 19 della legge 14 luglio 1907, n. 511, per tutti gli effetti di tale disposizione.

Art. 11.

I magistrati che prima della presentazione al Parlamento del disegno della legge 14 luglio 1907, n. 511, fossero stati dichiarati impromovibili e non avessero peranco reclamato in alcuno dei modi e termini consentiti dalle disposizioni anteriori, possono proporre il ricorso nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Decorso inutilmente questo termine, o confermato il giudizio d'impromovibilità, i magistrati stessi saranno dispensati dal servizio in conformità dell'art. 40 della legge predetta, applicandosi loro, quando ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 43.

Per l'esame dei reclami si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13.

Art. 12.

Le domande dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali, dei giudici e sostituti procuratori del Re per un nuovo giudizio in seguito al compiuto biennio dalla dichiarazione di promovibilità, fino a nuova disposizione saranno esaminate dalla prima e dalla seconda sezione dell'attuale Commissione consultiva, nei limiti della rispettiva competenza, a norma del R. decreto 5 gennaio 1905.

Nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 511, verranno determinati i modi e le forme di procedimento per le domande di nuovo giudizio delle quali, per qualsiasi motivo, la Commissione consultiva non avrà potuto avere cognizione.

Art. 13.

Fino a nuova disposizione, e non più oltre del 31 dicembre 1907, l'attuale Commissione consultiva continuerà ad esercitare le funzioni attribuitele dal R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, a seconda delle richieste che potranno essere fatte dal ministro, e in quanto non siano incompatibili con le presenti disposizioni e con quelle della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1907:

Consiglieri delegati promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 7000):

Grilloni cav. dott. Paolo — Pacotti cav. dott. Alfredo — Starone cav. avv. Giuseppe — Taranto comm. avv. Costantino — Putzolu uff. dott. Giuseppe — De Questiaux cav. dott. Pietro — Marongio cav. dott. Giuseppe — Urli cav. dott. Luciano — Moratti uff. dott. Giovanni — Rottondo cav. avv. Giuseppe.

Con R. decreto del 7 luglio 1907:

Consiglieri di 1ª classe nominati consiglieri delegati di 3ª classe (L. 6000):

Oliva uff. dott. Marco — De Berardinis cav. dott. Nicola — De Pieri cav. dott. Rinaldo — Ferrara uff. dott. Alfredo — Scamoni cav. dott. Oreste.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1907:

Consiglieri promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000):

Graziani cav. dott. Benedetto — Rossi cav. dott. Luigi — Masi cav. dott. Giuseppe — Besozzi conte cav. dott. Paolo — Manfren cav. dott. Enrico — Della Valle cav. dott. Corrado — Taffetani cav. dott. Sigismondo — Valentini cav. dott. Geminiano — Palumbo cav. dott. Emilio — Urbani de Gheltof cav. dott. Giovanni — Folco cav. avv. Andrea — Zanella cav. dott. Scipione — Serafini cav. dott. Tarcisio — Capolacqua cav. dott. Enrico — Ricci cav. dott. Giovanni.

Gallotti cav. avv. Cesare — Bisi cav. dott. Ferruccio — Cantone cav. dott. Lorenzo — Guidi cav. dott. Antonio — De Francisci cav. avv. Pietro — Innorta cav. Francesco — Rocchi cav. dott. Egisto — Cucchiarelli cav. dott. Pietro Ismaele — Paganini cav. dott. Achille — Mazzarelli cav. dott. Gasparo — Boni cav. dott. Riccardo — Cafari Panico cav. dott. Emilio — Falletti cav dott. Eugenio — Fusco cav. avv. Francesco.

Consiglieri promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 4500):

Vuillermin cav. dott. Renato — Scapinelli uff. conte dott. Enrico Stoppani cav. dott. Carlo — Carassi cav. dott. Roberto — Argenti cav. dott. Antonio — Pacchierotti cav. dott. Costantino — Rossi cav. dott. Umberto — Kulczycki cav. conte dott. Casimiro — Anselmi cav. dott. Umberto — Fanzago cav. dott. Arturo — Stanchina cav. dott. Camillo — Malato cav. dott. Francesco — Del Bello cav. dott. Francesco Saverio — Leggieri uff. dott. Arcangelo — Mazzoni dott. Giovanni — Sottili cav. nob. dott. Nicolò.

Gizzio cav. dott. Michele — Ferrari cav. dott. Emilio — Noris conte cav. dott. Antonio — Marcucci cav. dott. Guido — Bonfanti Linares cav. dott. Corrado — Ciampelli cav. dott. Federico — Caveri cav. dott. Renato — Berti cav. avv. Giov. Battista — Lanfranco cav. dott. Oreste — Conti cav. dott. Giampietro — D'Ancora cav. nob. dott. Paolo — Selmi cav. dott. Pier Alberto — Calcagno cav. dott. Eugenio — Sanguino cav. dott. Angelo — Cerilli cav. dott. notaio Romualdo — Tamburini cav. nob. avv. Angelo — Giannoni cav. avv. Alberto — Gutierrez cav. dott. nob. don Dario — Crispo Moncada cav. dott. Francesco — Scrimaglia cav. dott. Giuseppe — Comini cav. dott. Dante — Teodorani cav. dott. Domenico — Spada cav. dott. Antonio — Severi cav. dott. Firmino — Salvadori uff. dott. Alessandro — Guicciardi cav. nob. avv. Giovanni — Saroldi cav. dott. Ernesto — Tintori cav. dott. Raffaele — Bodo cav. dott. Paolo — Biondi cav. dott. Achille — De Stefanis cav. dott. Giov. Antonio — Doro cav. dott. Giuseppe — D'Ursi cav. dott. Luigi — Brogiani cav. dott. Italo — Merizzi cav. dott. Giov. Antonio.

Fadda cav. dott. Enrico — Zuppani conte cav. dott. Paolo — Pio cav. dott. Italo — Miotti cav. dott. Ausonio — Manadori nob. dott. Alberto — Morandini dott. Egidio — Lolli dott. Luigi — Cupido dott. Francesco — Simoni dott. Giuseppe — Alberti cav. dott. Claudio — Barusso dott. Vittorio — Marino dott. Riccardo Pietro — Negri dott. Ettore — Calvia Sanna cav. avv. Michele — Giobbe dott. Ernesto — Boggio cav. dott. Edoardo — Campione dott. Enrico — Palermo di Lazzarini dott. Gaspare — Carrara cav. dott. Ferruccio — Licastro uff. dott. Massimiliano — Somerano dott. Giacomo.

Segretari promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500):

Rossi dott. Domenico — Varola dott. Giuseppe — Garnier dott. Aristide — Caracciolo dott. Vincenzo.

Segretari promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3000):

Vandelli dott. Erminio — Gandolfi dott. not. Ettore.

Pizzagalli dott. Aldo — Giordano dott. Giuseppe — Pansini dott. Francesco — Cenicola dott. Michele — Palermo dott. Domenico — Rolando dott. Angelo Antonio — Ruggi d'Aragona dott. Roberto — Roseti dott. Ottavio — Chiarizia dott. Federico — Balsamo Gatti dott. Antonio — Petrocelli dott. Emilio — Niccolini dott. Mario — Giovara dott. Cesare — Pinelli dott. Alessandro — Bartolotta dott. Marcello — Ramondini dott. Francesco — Almansi dott. Dante.

Segretari promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 2500):

Giusiana dott. Carlo — Barbieri dott. Antonio — Biondo dott. Letterio — Nobile dott. Osvaldo — Gigli dott. Luigi — Ansaldo avv. Giuseppe — Ducceschi dott. Pietro — Abate dott. Carmine — Lissia dott. Pietro — Buonoconto dott. Alberto — Zucco dott. not. Giovanni — Guerrieri dott. Giuseppe — Schioccolini dott. Tullio — Pilia dott. Salvatore.

Spasiano dott. Eduardo — Bianchetti dott. Giov. Batta — Falanga dott. Nicola — Amorth dott. Giulio — Ales dott. Silvestro — Guastadisegno dott. Vito — Rizzo cav. dott. Mario — Maggia dott. Erminio — Oxilia dott. Felice Andrea — Bianco dott. Guglielmo — Trotta dott. Nicola Enrico — Cirelli dott. Luigi — Di Martino dott. Luigi — Memeo dott. Vincenzo — Aperlo dott. Luigi — Bonfiglio dott. Aldo — Fornari dott. Ugo — Dau dott. Michelino — Belli dott. not. Eduardo Carlo — Sofia dott. Francesco — Capocelli dott. Alessandro — Gianferrara dott. Guglielmo — Tomaselli dott. Placido — Giannattasio dott. Michele — Cancelliere dott. Gaetano — Bazzicalupo dott. Giov. Battista.

Con R. decreto dell'11 luglio 1907.

Calì dott. Alfio, consigliere, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 18 luglio 1907:

Testone dott. Ferdinando, revocata la nomina ad alunno.

Con R. decreto del 30 luglio 1907:

Ascoli dott. Leone, segretario di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 25 luglio 1907:

Segre rag. Marco, vice ragioniere, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 20 giugno 1907:

Viglione Gaetano, ufficiale d'ordine di 1ª classe, in aspettativa per salute, richiamato in servizio.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1907:

Commissari di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 5000):

Calabrese cav. uff. Antonio — Casadio cav. Tommaso.

Commissari di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 4500):

Bigoni cav. Giovanni Battista — Potenza cav. Alessandro.

Commissari di 4ª classe promossi alla 3ª classe (L. 4000):

Pace Leandro — Mantegna dott. Luigi.

Vice commissari e delegati di 1ª classe nominati commissari di 4ª classe (L. 3500):

Chercher Callisto — Garavini cav. dott. Tommaso.

Raucci dott. Francesco, vice commissario di 2ª classe promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Alemanno dott. Giuseppe, vice commissario di 3ª classe promosso alla 2ª classe (L. 2500).

Delegati di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 3000):

Marchesiello Michele — Messineo rag. Francesco — Politi Giacinto — Rosapane Angelo — Greco Antonino — Venezia Sabino.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1907:

Delegati di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 2500):

Pisani Francesco — Mattia Giuseppe — Soldi dott. Alfredo — Guido Francesco — D'Agostino Emilio.

Con R. decreto del 7 luglio 1907:

Scalise dott. Francesco, vice commissario di 2ª classe, è collocato in aspettativa d'ufficio, per motivi di salute.

MINISTERO DELLA GUERRA

Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.

1. Questo Ministero ha determinato che tutte le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1887, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 15 al 20 ottobre prossimo.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo Comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini, il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo Consiglio di leva.

A tale riguardo si fa noto che gli inscritti di cui al § 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva dovranno essere inviati anch'essi subito sotto le armi, semprechè arruolati prima del termine del secondo periodo della corrente leva sulla classe 1887, e che per le reclute rimpatriate dall'estero dopo il termine medesimo dovrà osservarsi il disposto dal § 443 della istruzione per il servizio della leva all'estero (n. 5, edizione 1907).

2. Per le reclute della classe 1887 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895 e compiranno le pratiche relative entro il detto mese, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 15 ottobre prossimo.

Per l'ammissione al volontariato di un anno delle reclute e dei militari in parola dovranno tenersi presenti le disposizioni stabilite dalla relativa circolare e dal manifesto che vi fa seguito avvertendo che quelle reclute e militari ritardatari che assumeranno la qualità dei volontari di un anno prima od all'atto della presente chiamata alle armi potranno, in seguito a loro domanda, essere lasciati in congedo per imprendere la ferma alla data del 1° dicembre venturo in cui si inizierà il relativo corso d'istruzione.

3. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Nello specchio che fa seguito al detto manifesto i comandanti di distretto indicheranno, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fianco al Comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel Comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della istruzione complementare al regolamento stesso, salvo quanto è diversamente disposto dalla presente circolare.

5. I comandanti di corpo d'armata, nel procedere alle destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata istruzione complementare, disporranno che sia assegnato, per ogni distretto, quel numero di ufficiali medici che riterranno opportuno affinchè la visita medica delle reclute sia condotta a termine colla maggiore sollecitudine.

Gli ufficiali medici procederanno alle visite delle reclute contemporaneamente, ma separatamente uno dall'altro, avendo ciascuno la responsabilità del proprio operato.

Allo scopo poi di provvedere alla temporanea deficienza di ufficiali medici, che si verificherà per l'ordinario servizio sanitario, specialmente presso gli ospedali militari, i comandi dei corpi di armata si varranno, nella necessaria misura, della facoltà di proporre al Ministero il richiamo di ufficiali medici in congedo.

I comandi dei corpi d'armata, pertanto, avranno cura di richiedere in tempo ai dipendenti distretti i necessari elementi statistici per calcolare il numero degli ufficiali medici da destinare ai distretti stessi, avvertendo che tale calcolo deve esser basato non sul numero degli uomini arruolati in 1ª categoria, ma su quello delle reclute che dovranno effettivamente presentarsi ai distretti ed essere sottoposte a visita in occasione della presente chiamata. Si dovrà tener conto, cioè, almeno approssimativamente, degli uomini che non si presenteranno perchè morti dopo l'arruolamento, incorporati nella R. guardia di finanza, dispensati dal servizio per la legge sull'emigrazione, volontari già alle armi, ecc.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, affinchè possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

Nelle visite mediche si terrà presente la scheda prescritta per dati casi dalla circolare litografata, n. 69, del 29 aprile 1906.

Essendo poi indispensabile che il Ministero conosca in tempo per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi al più presto se in qualche Comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale sia scoppiata qualche malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al Comune stesso appartenenti, e ne daranno subito cenno telegrafico al Ministero.

I comandanti stessi faranno poi conoscere al Ministero, appena ciò sarà possibile, il giorno che verrà stabilito per la presentazione delle dette reclute, nonchè il giorno del loro invio ai corpi.

6. Pel ricevimento delle reclute presso i distretti, i corpi che debbono avere un contingente di 100 o più reclute, anzichè inviare un ufficiale subalterno, come prescrive il § 22 della citata istruzione, manderanno un capitano.

Qualora i due reggimenti di una data brigata risiedano nella stessa guarnigione e debbano ricevere uomini di uno stesso distretto, i comandi di brigata disporranno perchè uno dei reggimenti invii il capitano e l'altro un ufficiale subalterno.

È poi lasciata facoltà ai comandi di brigata di inviare un ufficiale a quei distretti che debbono fornire reclute ad ambedue i reggimenti della brigata, quando il totale delle reclute raggiunga il numero di quaranta o lo superi.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri Reali, si dispone col n. 16 del manifesto che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere egualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

In relazione poi a quanto si dispone nello stesso n. 16 del manifesto di chiamata, i comandanti dei distretti sono invitati a dare la massima diffusione fra le reclute alle notizie contenute nel manifesto annesso alla circolare n. 76 del corrente anno, eccitandole ad imprendere servizio nell'arma dei carabinieri Reali, col dimostrarne loro i vantaggi.

8. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli Istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali Istituti essere considerati assimilati alle Università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 533 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze.

Istituto tecnico superiore di Milano.

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Istituto agrario sperimentale di Perugia.

R. Istituto orientale di Napoli.

R. Istituto di studi commerciali in Roma (sezione superiore).

Istituto di Belle Arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura.

Istituti di Belle Arti di Napoli e Palermo, limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura.

Accademie di Belle Arti di Milano e Torino, limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura.

Accademia di Belle Arti di Carrara, limitatamente al corso speciale di scultura.

Istituto di Belle Arti di Lucca, limitatamente al corso speciale di pittura.

Istituto di Belle Arti di Urbino, limitatamente al corso speciale di scultura.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di Università estere o di Istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre Università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (Direzione generale leve e truppa) per le opportune determinazioni, a senso del § 175 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in Istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XX della predetta istruzione).

9. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di Università o di Istituti assimilati ad Università, ma che, quantunque siano domiciliate in un Comune in cui è istituito il tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una Società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1888, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d)* del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

10. Per le ragioni esposte nella circolare litografata del 5 ottobre 1906, n. 138, diretta ai comandi di distretto, le reclute e militari studenti ritardatari che all'atto della chiamata della classe non si trovassero in grado di produrre il prescritto certificato di studi mod. 45 o 47 per essere ancora in corso gli esami della sessione autunnale, potranno essere lasciati in congedo provvisorio come aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° febbraio 1908, salvo ad ammetterli al ritardo del servizio o alla continuazione del ritardo stesso qualora prima della data, ora detta, presentassero il necessario certificato di studi.

11. Alle reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1887 ed a quelle che, per inosservanza delle disposizioni contenute nel § 377 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero fossero eventualmente state arruolate nella 1ª categoria dai Consigli di leva in base ad atto di sottomissione da esse rilasciato alle autorità del Regno per conseguire il passaporto, e che non si presentassero alle armi nei giorni stabiliti per la presente chiamata, sarà dai comandanti dei distretti militari concessa una proroga a presentarsi fino al 31 marzo 1908, qualunque sia il luogo di loro residenza all'estero.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti si atterranno per quanto concerne la dichiarazione e la denunzia per diserzione alle norme contenute nei §§ 406 e seguenti della istruzione citata: avvertendo che l'interruzione di servizio in cui incorsero come disertori ai sensi dell'art. 130 della legge sul reclutamento dovrà decorrere dal giorno 31 marzo 1908.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano al Ministero le comunicazioni di cui al § 162 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

12. Le reclute ed i militari studenti ritardatari aventi obbligo di rispondere alla chiamata che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, da iniziarsi il 1° febbraio 1908 e quelli che aspirino all'ammissione ai corsi di allievi sergenti da iniziarsi il 1° gennaio stesso anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello che intende assumere servizio in qualità di allievo ufficiale o di allievo sergente.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, e ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà essere precettato a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la sua attitudine.

Assegnazione ai corpi.

13. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo di armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1887, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare.

Si avvertono i corpi che le quote stabilite colle tabelle di assegnazione stesse sono alquanto superiori al numero di reclute che effettivamente debbono rimanere incorporate al termine del secondo periodo della leva, essendosi tenuto calcolo nel fissare le quote stesse delle perdite che ne sarebbero di poi seguite per effetto delle rassegne speciali ai corpi.

14. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto del § 61 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano formate al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura. Si tenga ben presente, peraltro, che la statura minima stabilita pei cavalleggieri dal § 80 della istruzione stessa non può essere ulteriormente abbassata.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

15. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

Si raccomanda pure di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel paragrafo stesso per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti i mestieri di sarto e calzolaio.

16. Tutti gli uomini con ferma di un anno, siccome provenienti dai rivedibili di due leve, debbono essere assegnati alla fanteria di linea ed ai granatieri fatta eccezione esclusivamente per quelli aspiranti a prestar servizio come aiutanti nelle compagnie di sanità e che perciò comprovino di possedere i titoli di cui al 1° comma del successivo n. 36.

Rimangono pertanto esclusi dall'assegnazione alle compagnie stesse gli uomini con ferma di un anno che sono ecclesiastici ascritti agli ordini minori (tonsura, lettore, esorcista, accolito), gli studenti in legge ecc. ecc.

17. Ravvisasi opportuno ricordare che, giusta l'attuale tabella di reclutamento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell'istruzione complementare.

A senso del precedente n. 16 anche gli uomini, con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla suaccennata tabella di reclutamento.

18. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti dell'istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la circolare litografata n. 11,338 del 4 marzo 1902.

Inoltre i comandanti stessi dovranno assegnare alle cennate truppe tutti gli uomini che esercitino il mestiere di guida o portatore alpino, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal citato § 76, offrendo sufficiente garanzia, della loro resistenza, alle fatiche della vita militare in montagna l'esercizio del mestiere da essi esercitato.

19. Alla cavalleria saranno assegnati soltanto uomini con ferma di tre anni e le quote fissate nelle tabelle d'assegnazione dovranno in ogni caso essere coperte, anche transigendo alquanto, ove occorra, sui requisiti fisici delle reclute da destinarsi a tale arma; avvertendo però che, ogniqualvolta i distretti dovessero ricorrere a tale mezzo, sarà opportuno che assegnino a preferenza giovani di aspetto meno robusto perchè di forme scheletriche apparentemente gracili, purchè non abbiano difetti nell'organismo, anzichè quelli completamente od eccezionalmente sviluppati.

20. Nelle assegnazioni a quest'arma sarà data la precedenza alle reclute che domandino di servirvi volontariamente, avvertendo che quelle di esse che fossero ascritte alla ferma di due anni pel numero avuto in sorte nell'estrazione dovranno assumere quella di tre e rilasciare apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel § 81 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Tali reclute saranno poi dimostrate nel rendiconto delle assegnazioni insieme a quelle vincolate alla ferma triennale.

Gli uomini vincolati alla ferma di uno o due anni, perchè provenienti dai rivedibili, non possono essere ammessi all'arma di cavalleria quand'anche chiedessero di assumere volontariamente la ferma di tre anni.

21. Agli squadroni palafrenieri saranno fatte assegnazioni di reclute da quei distretti nelle cui tabelle numeriche d'assegnazione venne indicata una apposita quota:

Le reclute da assegnare al 1° ed al 2° squadrone in Pinerolo devono avere la statura da m. 1.60 a m. 1.72 e gli altri requisiti fisici indicati nel § 80 dell'istruzione complementare.

Quelle da assegnare al 3° squadrone, presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio, devono avere i requisiti pel treno d'artiglieria da campagna indicati nel § 82 della citata istruzione.

22. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

23. Per facilitare il reclutamento delle batterie d'artiglieria da campagna, specialmente in riguardo agli uomini ascritti alla ferma di tre anni, il cui numero dovrà approssimarsi per quanto è possibile a quello fissato nelle tabelle d'assegnazione, i distretti si varranno largamente della facoltà loro accordata dal § 62 dell'istruzione complementare per ciò che si riferisce alle agevolazioni concernenti la statura.

24. Qualora fra le reclute della classe 1887 che si presentano alle armi nell'attuale chiamata ve ne fossero di quelle esercenti il mestiere di guida o portatore del club alpino siciliano, esse dovranno essere assegnate al 22° reggimento artiglieria (batterie da montagna), quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 86 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, offrendo sufficiente garanzia della loro robustezza il mestiere dalle medesime esercitato.

25. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute all'artiglieria da costa si fa speciale raccomandazione ai comandanti dei distretti militari di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 84 dell'istruzione complementare circa le qualità, e specialmente circa il numero di coloro da destinare a tale specialità d'artiglieria che debbono saper leggere e scrivere.

26. Allo scopo di facilitare il reclutamento dell'artiglieria da fortezza, si dà facoltà ai comandanti di distretto di assegnare a tale specialità d'artiglieria anche uomini di statura alquanto inferiore alla minima fissata dal § 85 dell'istruzione complementare (oltre la tolleranza già ammessa dal § 62 dell'istruzione stessa), purchè i medesimi siano manifestamente robusti.

Gli uomini da destinare al gruppo compagnie operai in Mantova dovranno essere soltanto idonei al servizio di compagnia, salvo i pochi operai indicati per alcuni distretti nelle tabelle d'assegnazione, i quali dovranno esercitare il mestiere indicato nella tabella stessa.

27. Si richiama l'attenzione dei comandati di distretto su quanto è disposto dai §§ 84 e 85 dell'istruzione complementare, per l'assegnazione all'artiglieria da costa e da fortezza di qualche recluta pratica di telefonia in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione, e si fa loro raccomandazione di fare il possibile per fornire le reclute stesse, valendosi anche di quelle che siano apprendisti od iniziati appena nella telefonia.

28. Si raccomanda ai distretti di reclutamento del 1° e 2° reggimento genio che non debbono fornire uomini ai pontieri ed ai lagunari di assegnare agli zappatori, con precedenza su gli altri corpi, le reclute di mestiere barcaiuoli, pescatori e marinai.

29. Per assicurare il reclutamento delle brigate telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione avranno cura di tenere a disposizione del comandante di detto reggimento non meno di tredici reclute, tre con ferma di due e dieci con ferma di tre anni, e tutti gli altri distretti almeno sette reclute, di cui due con ferma biennale e cinque con ferma triennale, aventi i requisiti professionali o di studio di cui al § 90 dell'istruzione complementare, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Però il distretto di Cagliari dovrà tenere a disposizione del detto comandante 15 reclute anzichè 13, ed il distretto di Sassari 9 anzichè 7.

È superfluo aggiungere che tutti i distretti dovranno poi concorrere al reclutamento delle brigate telegrafisti con gli uomini aventi i requisiti indicati nel primo comma del § 89 della cennata istruzione.

30. Avvertesi che le reclute sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

31. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni. Su tale proposito si avverte che sulle tabelle stesse molti dei detti operai sono stati indicati con ferma di tre anni. Ove però i distretti non possano fornire le cennate quote con uomini ascritti

alla ferma triennale, nulla osta che le quote stesse siano completate con uomini vincolati alla ferma di due anni.

Le assegnazioni dei sellai saranno fatte esclusivamente dai distretti, i quali procureranno di fornire al completo le quote che pei varii corpi saranno indicate sulle tabelle numeriche anzidette, destinando in caso di deficenza operai che esercitino mestieri affini.

Per conseguenza deve ritenersi analogamente modificato il 5° comma del § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti sono autorizzati a rilasciare brevi licenze alle reclute che, dopo aver fatto l'esperimento, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento, con tutta sollecitudine, quelli esercenti i mestieri di tipografi, litografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, coloritori o verniciatori, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno ed in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i conduttori di motori a gaz povero.

32. Le reclute vincolate alla ferma di due o di tre anni che produrranno certificati attestanti che esse hanno esercitato la professione di elettricista o di meccanico-elettricista, anzichè essere segnalate al Ministero in relazione del § 105 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno invece avviate direttamente e man mano che si presenteranno ai distretti militari, all'officina di costruzione del genio di Pavia perchè questa possa stabilire qual sia il grado di capacità professionale in rapporto alla specialità della elettrotecnica esercitata dalla recluta.

Ogni distretto nell'avviare tali uomini alla detta officina trasmetterà a questa in triplice copia, l'elenco di cui al § 106 della citata istruzione, ed invierà pure alla direzione dell'officina stessa i certificati originali presentati dagli aspiranti.

Queste reclute saranno aggregate, agli effetti di cui al § 1274 del regolamento di amministrazione, al 1° reggimento genio in Pavia e presso il medesimo verranno loro impartite le prime istruzione militari e nei giorni e nelle ore in cui non fossero occupate alla officina.

Per le reclute che non dimostrassero di possedere la occorrente attitudine (quali i semplici montatori di campanelli elettrici o di telefoni e simili) la direzione dell'officina anzidetta chiederà telegraficamente al rispettivo distretto di leva il corpo al quale dovranno essere assegnate, e, d'accordo col comando del 1° reggimento genio ve le invierà al più presto.

Le altre reclute, dopo completata, se del caso, la loro istruzione tecnica, saranno trattenute a Pavia a disposizione del Ministero (direzione generale leve e truppa) al quale saranno segnalate con l'invio contemporaneo (per tutti coloro che furono sottoposti all'esperimento e riconosciuti idonei) di una copia dell'elenco inviato dai distretti dopo che sulla medesima sarà stata indicata individualmente la specialità professionale (bobinatore, conduttore di dinamo o di impianti, pratico per l'illuminazione, montatore, pratico di proiettori, ecc. ecc.) e la classificazione di merito (ottimo, buono, mediocre).

Contemporaneamente agli elenchi individuali predetti sarà trasmesso al Ministero un elenco riassuntivo di tutte le reclute riconosciute idonee o pur no, che si presentarono all'esperimento.

A riguardo dei certificati prodotti dagli aspiranti in parola saranno osservate le disposizioni contenute nel § 53 dell'istruzione complementare.

33. Nella colonna annotazioni degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'istruzione complementare, per tutte le reclute che vengono inviate all'esperimento perchè dichiaratesi meccanici ed aggiustatori meccanici, si indicherà dai comandanti di distretto se abbiano, oppure no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

Si avverte però che le reclute che dichiarano di aver esercitato il mestiere di meccanico nel ramo ciclismo debbono essere sottoposte soltanto ad esperimento per dar prova della loro abilità nell'esercizio del mestiere di meccanico in genere, non occorrendo più accertare la loro idoneità nella costruzione e riparazione di biciclette con esperimento speciale.

Per questi operai i distretti militari si limiteranno ad indicare nella colonna annotazioni degli elenchi sopra citati se essi hanno dichiarato di aver esercitato il loro mestiere nel ramo ciclismo.

34. Per le reclute che si dichiarano pratiche di automobili occorre distinguere se sono guidatori di automobili, oppure se sono operai addetti alla costruzione o riparazione di tali macchine.

I guidatori non saranno sottoposti ad alcun esperimento, ma per la loro assegnazione saranno segnalati con lettera al Ministero (direzione generale leve e truppa) indicando se i medesimi hanno la licenza prefettizia per condurre automobili o altro documento equipollente (anche se rilasciato da autorità estere), oppure se hanno frequentato qualche corso sul servizio automobilistico, indicando l'autorità che rilasciò la dichiarazione o presso quali di esse o proprietari di automobili abbiano prestato l'opera loro.

Gli operai che non comprovino di essere anche guidatori saranno invece sottoposti ad esperimento come meccanici e nell'elenco di cui al precedente numero sarà nella colonna annotazioni fatta speciale menzione della loro qualità di operai in automobili.

35. Sul ruolino di marcia mod. 720 o sul foglio di viaggio i distretti militari avranno cura di indicare la specialità di servizio a cui vennero destinate le reclute, non solo per gli uomini di cui al § 153 dell'istruzione complementare (avviati ai reggimenti di artiglieria o del genio, alle compagnie di sanità o sussistenza), ma anche per quelle avviate in qualità di operai ai reggimenti bersaglieri, alpini ed alle brigate specialisti del genio o ferrovieri.

36. Alle compagnie di sanità, pel servizio di aiutante i distretti assegneranno anche in eccedenza alle quote stabilite nella tabella, tutti gli uomini ascritti alla ferma di 1, 2 o 3 anni che comprovino di essere laureati in chimica e farmacia, in chimica pura, diplomati in farmacia, laureati in medicina e chirurgia, studenti dell'ultimo anno della facoltà di medicina e chirurgia o di chimica e farmacia o di chimica pura, studenti che hanno compiuto il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (suddiacono, diacono, prete).

Gli uomini vincolati alla ferma di un anno, saranno destinati alla compagnia di sanità da essi prescelta.

Qualora cogli uomini aventi ferma di 2 o 3 anni, provvisti dei titoli suindicati, non riuscisse possibile fornire interamente le quote stabilite dalle tabelle, i distretti completeranno le quote stesse con gli altri aspiranti o nell'ordine seguente: studenti di qualsiasi anno di medicina e chirurgia, chimica pura, chimica e farmacia, farmacia, pratica di farmacia o di odontalgia, droghieri, studenti ed impiegati in genere ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere si presume possano disimpegnare convenientemente le funzioni di aiutante di sanità.

37. I distretti non faranno più al Ministero per gli aiutanti, infermieri, cuochi ed arrotini di fino le segnalazioni di cui al § 120 della istruzione complementare, nè tratterranno per conseguenza in attesa di disposizioni, alcuna recluta che non abbia potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie anzidette.

38. Per l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, saranno osservate le norme contenute nel § 123 e seguenti dell'istruzione complementare, ed i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subito, siano manifestamente i più robusti.

39. Gli uomini assegnati alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti, secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i direttori stessi verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità, prescritte dal § 153 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

40. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui le medesime si riferiscono.

Tali segnalazioni dovranno sempre essere fatte con la massima sollecitudine possibile.

Allo scopo di evitare lavori superflui si avverte che le segnalazioni anzidette non debbono ripetersi nè per telegramma nè con elenchi riassuntivi.

41. La nomina dei musicanti effettivi nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'Atto 116 del 1902, non possono più essere applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

A differenza di quanto venne praticato nelle leve sulle classi 1882, 1883, 1884 e 1885 le reclute che desiderano prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea come allievi od aspiranti allievi musicanti non debbono più essere sottoposte ad alcun esperimento, nè esse debbono tenersi a disposizione del Ministero.

Per l'assegnazione dei detti uomini i comandanti dei distretti osserveranno le norme contenute nel § 63 della citata istruzione complementare; e cioè ripartiranno proporzionatamente le reclute che comproveranno di essere musicanti fra i vari reggimenti di fanteria indicati nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Ai comandanti di corpo d'armata è lasciata la facoltà di fare tra i corpi, compresi nella loro giurisdizione, trasferimenti e perequazioni intese a porre le musiche dei reggimenti dipendenti in condizioni presso a poco eguali, ed il Ministero si riserva di fare qualche ulteriore trasferimento fra reggimenti di corpi d'armata diversi, ogni qualvolta risultassero sperequazioni troppo forti nel numero dei musicanti a ciascuno di essi assegnato.

42. I militari inviati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, cui siano stati sottoposti su proposta dei comandi di distretto, o in applicazione del capo XIX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, o perchè la determinazione sia presa, per qualsiasi ragione, dopo la chiusura delle operazioni della leva, debbono essere lasciati in forza ai distretti senza assegnarli ad un corpo.

Norme amministrative.

43. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

44. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi, e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano anziano appositamente comandato al distretto dal comando della divisione per tutto il periodo della chiamata della classe.

45. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute o ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

46. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

47. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate o prendere qualche appunto.

48. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 3, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che, giusta il n. 8 delle istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai Comuni ai distretti ed ai corpi (edizione 1904), dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B*.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle istruzioni precitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dello importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

49. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti rimborseranno loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto. Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute

che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono rinunciare al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

50. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

51. Per le reclute che intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

52. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti dagli articoli 222, 223 e 327 del regolamento d'amministrazione, tenendo però presente che, a modificazione di quanto è stabilito dal § 2423 (Atto 122 del 1906) del regolamento stesso, il libretto personale (1) non deve essere distribuito dai distretti, ma dai corpi cui gli uomini verranno assegnati.

I berretti saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, o lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Prima dell'arrivo delle reclute i comandanti delle compagnie provvisorie dovranno prendere in regolare consegna i materiali di casermaggio occorrenti alla giacitura delle reclute e dei militari di truppa comandati nella circostanza ai distretti, ed inscrivere i materiali stessi su apposito quaderno n. 330 del catalogo.

I comandanti dei distretti vigileranno l'osservanza di questa disposizione.

Prima che le compagnie provvisorie siano sciolte, i comandanti rispettivi cureranno la restituzione del materiale di casermaggio all'ufficiale designato dai comandanti dei distretti. Il medesimo dovrà firmare in segno di ricevuta il quaderno n. 330, che rimarrà al comandante della compagnia provvisoria a tutela della sua responsabilità.

53. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti ruolini di posizione, mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il Comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria, l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

54. La compagnia provvisoria terrà un complessivo Giornale di contabilità mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo fogliopaga, mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

55. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul Giornale di contabilità normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul *Rendiconto*, mod. 222 *D*, il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

56. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

Il Ministero però lascia in facoltà dei comandanti di divisione militare di provvedere perchè quelli dei detti graduati da comandarsi ai distretti di maggiore importanza vi siano fatti giungere qualche giorno prima di quello sopra indicato e vi siano trattenuti qualche giorno oltre il quinto dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

57. Tanto i graduati di cui al numero precedente quanto gli uomini di truppa comandati ai distretti pel ricevimento delle reclute saranno presi in aggregazione ai soli effetti disciplinari, a senso della disposizione, n. 117, del fascicolo n. 2 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa); ma i distretti, nel chiedere ai corpi il rimborso dell'assegno giornaliero, dovranno dedurne l'importo della quota vestiario, la quale resterà perciò a favore dei corpi medesimi.

In conseguenza i distretti non dovranno sostenere alcuna spesa per riparazioni al corredo dei militari di cui trattasi, e, qualora qualche riparazione si renda assolutamente necessaria, chiederanno rimborso della spesa incontrata ai corpi cui gli uomini appartengono.

58. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un capitano ed un ufficiale subalterno del presidio. Le compagnie stesse saranno poste alla dipendenza dell'ufficiale superiore addetto al distretto, e, laddove questi non esista, sarà provveduto perchè sia invece destinato un ufficiale superiore del presidio.

59. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta, a norma del § 50 del regolamento per le indennità eventuali l'indennità di trasferta di 1ª categoria:

(1) I libretti personali che trovansi attualmente in fondo presso i distretti dovranno da questi essere ceduti gratuitamente ai corpi del presidio.

a) per il viaggio di andata e ritorno;

b) per la permanenza presso i distretti, ma non oltre i quindici giorni; epperò quando tale permanenza si protraesse oltre questo termine, nessuna indennità sarà data per i giorni successivi.

60. Ad agevolare le reclute nella spedizione degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi osserveranno diligentemente le disposizioni contenute nell'*Atto* n. 51 del 1904, avendo specialmente cura che ai pacchi contenenti tali oggetti sia fortemente assicurato l'indirizzo, fatto sull'apposito cartellino ad occhiello o che uguale cartellino, con l'indirizzo interamente ripetuto, sia messo nell'interno dei pacchi stessi.

Invio ai corpi.

61. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente circolare.

62. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

Le reclute assegnate al 1° od al 2° squadrone palafrenieri saranno inviate alla sede della scuola di cavalleria in Pinerolo; quelle destinate al 3° squadrone saranno avviate direttamente a Torino alla sede della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

63. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 25 ottobre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi.

64. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti abbiano indossato il farsetto a maglia, siano in buono stato di salute e facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

Inoltre i comandanti dei distretti avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento delle reclute, ai graduati ed ai capi-drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

65. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

66. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificatisi in passato, per le erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi, coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi d'arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di far risultare annotati negli indicati ruolini soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, ai quali rimetteranno soltanto per esse reclute i rispettivi documenti matricolari.

I corpi dal canto loro nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno, se ne sarà il caso, nominativamente e non numericamente, quegli individui che essendo compresi nei ruolini di marcia e cioè essendo partiti coi drappelli, non giunsero per qualsiasi motivo a destinazione e si regoleranno in tal caso a loro riguardo con le norme contenute nel § 155 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Rendiconto delle assegnazioni.

67. Nella compilazione dei modelli 25 e 25 *bis*, da trasmettere al Ministero nel tempo prescritto dai §§ 141 e 145 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si avrà cura di comprendere tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del secondo periodo della leva pel modello 25 *bis*), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1887 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed inviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in ispeciali modelli 25 e 25 *bis*.

Si raccomanda infine di non aggiungere a mano nuove rubriche nella seconda parte dello stampato per dimostrare qualche militare che si trovi in posizione speciale, ma di raggruppare, anche per affinità secondo i titoli enumerati nel modello stesso i militari a seconda della loro posizione.

68. Si avverte che, nei cennati modelli, i giovani della classe 1887 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva, debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio e, in parentisi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

69. I distretti militari sono dispensati dal fare al Ministero le comunicazioni di cui al § 71 dell'istruzione complementare circa le reclute della statura da m. 1.75 a m. 1.76 assegnate alla fanteria di linea.

70. Il modello 27 da trasmettere insieme al modello 25 *bis*, dovrà essere redatto sullo stampato edizione 1905.

Si raccomanda la massima cura e diligenza nella sua compilazione, servendo esso di base principale alla formazione delle tabelle numeriche d'assegnazione delle diverse armi, corpi e specialità di servizio.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

Il ministro
VIGANÒ.

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1887.

1. Tutti gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1887, sia per ragione di età, sia quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi al proprio distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1887 chiamati alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti am-

messi al ritardo del servizio come studenti di Università o di Istituti assimilati ad Università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1887.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1886 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in Istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

2. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

3. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti al comando del distretto per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

4. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

5. Le reclute che si trovano nel Comune in cui ha sede il distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a tale comando, col foglio provvisoro di congedo illimitato di cui furono provviste.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia o per via ordinaria, al comando del distretto a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

6. Le reclute chiamate alle armi che avessero smarrito il foglio *provvisorio di congedo illimitato*, dovranno sempre presentarsi al sindaco del Comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Gli uomini che risiedono in un Comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del Comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il visto per la partenza sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere dal distretto le indennità.

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1907 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nella brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, nella brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e nella brigata ferrovieri del genio.

Nell'arma dei carabinieri Reali e nel personale dei depositi cavalli stalloni gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti a tali arruolamenti volontari devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi è illimitato. L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati per mezzo dei distretti militari di residenza al comando della brigata stessa anche i titoli comprovanti gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1.65 (fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1.60); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 1[2 alla distanza di cinque metri e distinguere bene i colori.

Pure illimitato è il numero dei volontari ordinari da ammettersi nel 3° reggimento genio di stanza a Firenze. Però gli aspiranti devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura e con chiara calligrafia. Essi devono inoltre avere vista normale in ambo gli occhi.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri Reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1907.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non non siano stati ancora arruolati dal Consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del Comune di domicilio, dalla quale risulti che nel Comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le Società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una Società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare entro il termine di un anno di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunari) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e la brigata ferrovieri del genio;

nella brigata specialisti del 3° reggimento genio distaccata a Roma esclusivamente per quei giovani che presentino la laurea in ingegneria o in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettrotecnica;

nella sezione automobilisti della brigata ferrovieri del genio distaccato in Roma limitatamente a coloro che dimostrino di essere abili a condurre macchine automobili. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti, dovranno presentare: o la licenza per condurre, rilasciata dalle prefetture del Regno, od un documento di conosciuta ditta o casa, dal quale risulti che furono ad essa addetti come automobilisti, o una domanda di essere assoggettati ad un esame pratico;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nella compagnia di sussistenza in cui sarà istituito il corso allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'Istituto tecnico, sezione commercio o ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio nella compagnia stessa per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'Istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio nelle compagnie stesse per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per le brigate d'artiglieria da costa distaccate a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno di coloro che intendano prestare la ferma nelle brigate stesse.

5. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma d'artiglieria (eccettuato il treno) potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di avere ottenuta la licenza di liceo o di Istituto tecnico in qualunque sezione.

Così pure i volontari di un anno incorporati nei reggimenti del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi soltanto nel caso in cui comprovino di possedere la licenza d'Istituto tecnico nelle sezioni fisico-matematica, industriale e agrimensura, ovvero la licenza in scienze fisico-matematiche conseguita in una Università del Regno o negli Istituti a queste as-

similati od anche di avere compiuto studi di ingegneria superiori a quelli suindicati.

I volontari ammessi nella sezione automobilisti del genio che durante il corso d'istruzione dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire buoni automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie della brigata ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1887 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e i militari studenti ritardatari di classi precedenti potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895, n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento, avvertendo che ove la domanda sia presentata dopo l'incorporamento avranno obbligo di compiere la ferma nella stessa arma in cui siano assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di L. 1200. Ad ogni modo tutti coloro che verranno ammessi al volontariato di un anno dopo il loro incorporamento in una data arma, avranno facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio, sempre quando vi siano posti disponibili. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non posseggono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti inscritti dovranno unire alla domanda i documenti indicati alla lettera *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

Gli inscritti o i militari di cui sopra che saranno ammessi al volontariato di un anno in occasione della chiamata della classe 1887 dovranno proseguire l'intrapreso servizio, decorrendo per essi la ferma dal giorno 15 ottobre prossimo stabilito per l'inizio della chiamata stessa. Però coloro che ne facessero domanda potranno, dopo assunta la qualità di volontari di un anno e pagata la relativa tassa, essere rinviati in congedo provvisorio per imprendere la ferma alla data del 1° dicembre prossimo in cui avrà principio presso i corpi il corso normale di istruzione.

7. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1887, stati arruolati in 1ª categoria che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'Università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'Istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei nn. 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento.

8. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per la apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con R. decreto del 24 gennaio 1907, n. 24 (atto n. 43) fissata anche per l'anno 1907 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in L. 1200 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

Sono aperte, fino a tutto il giorno 20 novembre prossimo, le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il 31 dicembre detto, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 1° febbraio 1908.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno psesentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 20 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a trentacinque posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre prossimo, sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di sei mesi, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'Istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di nove mesi e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'Istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero superino l'esame di coltura generale prescritto all'allegato n. 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, dopo un anno di regolare frequenza, presso gli Istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria.

Scuola di farmacia.

Scuola preparatoria presso l' Istituto tecnico superiore di Milano.

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto agrario sperimentale di Perugia.

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano,

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa.

Certificato di ammissione alle scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia.

Licenza della scuola di commercio annessa al R. Istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Licenza delle RR. scuole medie commerciali.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'Istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli.

Licenza delle scuole industriali di Fermo, Pisa e Vicenza.

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino.

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare.

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias.

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896.

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze.

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano.

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo.

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari;

Licenza conseguita in uno dei seguenti Istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari — Scuola professionale di Biella — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna — Scuola professionale di Foggia e Istituto « Omar » di Novara;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle Regie scuole medie commerciali.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di nove mesi, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città o nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o d'istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari	87°	Milano . .	66°	Palermo . .	31°
Bologna . .	35°	Napoli . . .	19°	Roma . . .	48°
Firenze . . .	28°		46°	Torino . . .	25°
Genova . . .	76°	Padova. . .	14°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Roma . . .	2°	Torino .	4°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano. . .	5°	Verona .	6°

Artiglieria da campagna atterie).

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna . .	3°	Brescia . .	16°	Pavia . .	9°
		Napoli . .	24°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg			Regg.
Costa . .	Spezia .	2°	Fortezza .	Roma . .	3°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano . .	Reggimento a cavallo	Palermo .	22° artiglieria (batteria da montagna)
Conegliano .	Brigata da montagna del Veneto	Torino . .	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze . . . (*per la specialità telegrafisti*).	3°	Piacenza . . (*per la specialità pontieri*).	4°	Torino . . . (*per la specialità minatori e zapp.*).	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od **uno** dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino **il** prescritto esame di cultura).

Fanteria di linea.

	Regg		Regg.		Regg.
Alessandria .	72°	Catanzaro .	94°	Salerno . .	11°
Ancona . .	81°	Messina . .	89°	Siena . . .	9°
Brescia . . .	74°	Perugia . .	51°	Verona . . .	2°
		Piacenza .	49°		

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma di L. 100. Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Bologna . .	5°	Napoli . .	9°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo . . .	2°	Conegliano.	7°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna . .	12°	Caserta . .	21°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Verona . .	8°	Capua . .	12°

Treno del genio.

Casale — 2° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.

Napoli — » »

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1887 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai Consigli di leva e siansi i Consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di Università;

c) i giovani che al 31 gennaio 1908 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma o specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenenete di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di sei mesi, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi per ogni direzione.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi aventi la durata di nove mesi, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi ammessi nei corsi, qualunque sia l'arma o la specialità cui appartengano (eccezione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di prima nomina della durata seguente secondo che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

a) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di mesi sette e mezzo se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di mesi dodici se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal 1° febbraio 1909;

b) quelli provenienti dai corsi di nove mesi, per un periodo di mesi quattro e mezzo se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di mesi nove se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal 1° maggio 1909.

Coloro che non possono imprendere il suaccennato servizio alle date anzidette per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di sei mesi, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, produrre almeno la licenza di liceo o d'Istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'arma di artiglieria, aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica o d'ingegneria nelle Università, nelle scuole di applicazione od in altri Istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza liceale o d'Istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'arma del genio, aver ottenuto la licenza di Istituto tecnico nella sezione agrimensura, o nella sezione fisico-matematica, od in quella industriale, oppure aver conseguito la licenza in scienze fisico-matematiche nelle Università del Regno o negli Istituti a queste equiparati od anche di aver compiuto studi d'ingegneria superiori a quelli suindicati;

d) nel corso della scuola di applicazione di sanità militare, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della scuola di cavalleria, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali commissari, essere muniti della licenza d'Istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

g) nei corsi di allievi ufficiali contabili, essere muniti della licenza d'Istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta o della licenza liceale.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di nove mesi, dovranno produrre la pagella di passaggio al 2° anno di liceo o d'Istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto esame di coltura generale.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria e del reggimento d'artiglieria a cavallo, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0.50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina o chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per tutti gli aspiranti:

a) il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un Liceo o Istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il Liceo o l'Istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un Liceo, o del visto del presidente della Giunta di vigilanza per quelli compiuti in un Istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) il certificato di nascita legalizzato, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità o buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del Codice civile.

Per gli inscritti della leva della classe 1887 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari.

Per i militari studenti ritardatari:

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Per i militari alle armi:

solo il certificato di studi compiuti, o quello di nascita legalizzato.

Per i militari in congedo illimitato di 1ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare e negli ultimi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata istruzione complementare non che la circolare n. 128 del 14 settembre 1904, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 1° febbraio 1908 state presentate da giovani che al giorno 31 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO n. 15 *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima quindicina del mese di* agosto *1907.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8010	76	61	Durando Mario fu Giovanni Lodovico, a Torino	5 aprile 1907	1° Etichetta rettangolare divisa in tre compartimenti uguali portanti ciascuno la parola *Extra* seguita dall'iscrizione rispettivamente in italiano, francese e spagnuolo *Reticella per gas-Luce e solidità incomparabili !! - !!! Diffidare delle contraffazioni !!!* il compartimento superiore contiene inoltre l'indicazione *Mario Durando - Torino.* 2° Bollo rettangolare raffigurante alcuni fabbricati prospicienti il mare, un faro e tre comignoli, e portante a destra una targa con la scritta: *Ardo, non consumo - Reticella Extra - Marca depos,* oltre una bandiera col monogramma intrecciato *M. D.* 3° Bollo circolare contenente la parola *Extra.* Marchio di commercio per contraddistinguere « retine a gas ».
8119	76	62	Giuseppe Daccomo & C. (Ditta), a Zoverallo (Novara)	12 maggio »	La figura di un'aquila ad ali aperte contornata da due rami di fiori e sorreggente con gli artigli un nastro su cui leggesi la parola *Zoverallo*; superiormente vedesi disposta circolarmente una cinghia affibbiata, sormontata da corona e portante l'iscrizione *Giuseppe Daccomo & C.* oltre la figura di un sole nascente nel mezzo; inferiormente leggesi, tra parentesi, *Intra.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « cappelli di feltro in genere, fodere, marocchini, ecc. »
8137	76	63	W. & R. Balston (Ditta), a Maidstone, Kent (Inghilterra)	14 id. «	Sigla simmetrica rispetto ad un asse verticale, costituita da una linea chiusa su sè stessa, che forma un cerchio nella parte superiore e una specie di *W* nella inferiore. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « carta da scrivere o da disegno », già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.
8138	76	64	La stessa	14 id. »	L'iscrizione a lettere maiuscole *J. Whatman-Turkey Mill.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « carta da scrivere o da disegno », già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.
8131	76	65	La stessa	14 id. »	L'iscrizione a lettere maiuscole *James Whatman, Turkey Mill, Kent.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « carta da scrivere e da disegno », già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda		TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero				
8141	76	66	Singer Manufacturing Company, a New York	21 maggio	1907	La parola *Meteor* a lettere maiuscole. Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « macchine da cucire, loro parti ed accessorî », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8145	76	67	Ullucci Andrea di Giuseppe, a Casale di Carinola (Caserta)	21 id.	»	1° Etichetta rettangolare col lato superiore arcuato, ornata di fregi ed arabeschi e portante in alto, sopra un disco rosso raggiato, la figura di un tronco umano sormontata dalla scritta a semicerchio *Marchio di fabbrica depositata*. Segue l'indicazione *Gastrovital Ullucci*, e più sotto, a caratteri di pergamena, una dicitura relativa ai pregi e dose del prodotto; in fondo leggesi: *Preparazione del farmacista Andrea Ullucci - Casale di Carinola - Provincia di Caserta*, oltre l'indicazione del prezzo. 2° Etichetta a forma di *Z* con disco centrale portante il facsimile della firma *A. Ullucci* nel mezzo, e l'avviso *Richiedere sempre la firma dell'autore*, lungo la circonferenza; negli angoli trovansi la stessa firma e la parola *Gastrovital*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparato farmaceutico ».
8149	76	68	Glardon Eduard Carl, ad Amburgo (Germania)	28 id.	»	La figura lineare di una cassetta attraversata diagonalmente da una freccia. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « grappe di sicurezza per casse », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8150	76	69	R. Liefmann Söhne, Nachfolger (Ditta), ad Amburgo (Germania)	20 id.	»	La figura di un fiore con gambo e foglie, davanti al quale trovasi un falcetto. Marchio di commercio per contraddistinguere « grani e sementi », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8161	76	70	Soulier Charles, a Parigi	23 id.	»	La dicitura *A la Marguerite* accompagnata, al disotto, dalle iniziali: *S. C.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « busti e sottane », già registrato in Francia per gli stessi prodotti.
7899	76	71	Società dei Microfoni Angelini, a Roma	4 febbraio	»	La scritta *Società dei Microfoni Angelini - Roma* disposta circolarmente. Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « apparecchi telefonici e loro parti e in ispecie un'imboccatura igienica per trasmettitori telefonici ».
8106	76	72	Thüringische Maschinen- und Fahrrad Fabrik Walter & Co. G. m. b. H., a Mühlhausen i/Fh. (Germania)	10 maggio	»	La figura di un paio di calze incrocianti, attraversate dalla parola *Gloriosa* e aventi nell'angolo superiore d'incrocio una W grande di fantasia attraversata dalla sigla *W. G. & C°.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « macchine da cucire, da tessere e [illegible], loro parti ed accessorî », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8148	76	73	José Maria Caselles y Tarrats, Sociedad en comandita, a Reus, Catalogno (Spagna)	25 maggio 1907	La figura di un calice con sopra l'ostia consacrata circondata da raggi; superiormente trovasi la scritta *Vin de Messe* e sotto il piede del calice l'altra *J. Mª Caselles Tarrats - S. en C. - Reus.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « vini per messa », già registrato in Spagna per gli stessi prodotti.
8176	76	74	Gabbiani Angelo fu Giacomo, a Milano	5 giugno »	1° Etichetta rettangolare col lato superiore arcuato contornata da un fregio con fiori e portante in alto la parola *Jod*, in un campo circolare incorniciato dalla figura di un serpe. Inferiormente leggesi: *Sciroppo salsoiodico - ricostituente - depurativo - del sangue - A. Gabbiani - Chimico Farmacista - Milano - C. Garibaldi, 83.* 2° Etichetta a striscia con bordo come sopra, portante a sinistra la parola *Jod* in un campo circolare, e verso destra la scritta: *Sciroppo salsoiodico* intercalata dal fac-simile della firma *A. Gabbiani.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « specialità farmaceutica ».
8177	76	75	De Fries & C. (Ditta), a Milano	8 id. »	La scritta *Acciaio Rapido Golia-Defries De-Fries & C. - Milano.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « acciaio ».
8187	76	76	Medolina Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ad Amburgo (Germania)	20 maggio »	La parola *Melolina.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « foraggio per bestiame », già registrato in Germania per lo stesso prodotto.
8190	76	77	Coalite Limited, a Londra	22 id. »	La parola *Coaline* a lettere maiuscole da stampa. Marchio di commercio per contraddistinguere « carbone, coke, particelle di carbone ecc. », già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
8191	76	78	La stessa	22 id. »	La parola *Coalite* a lettere maiuscole da stampa. Marchio di commercio per contraddistinguere « carbone, coke, particelle di carbone ecc. », già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
8192	76	79	Société anonyme Réunie de Lampes à Incandescence et d'Electricité, a Ujpest presso Budapest (Ungheria)	28 id. »	La scritta *D.r « Just » Wolfram* a caratteri maiuscoli di stampa con la parola Just compresa fra virgolette. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « lampade elettriche a incandescenza », già registrato in Ungheria per gli stessi prodotti.
8193	76	80	La stessa	28 id. »	La scritta *D.r « Just » Wolfram* in caratteri maiuscoli di stampa con la parola Just compresa fra virgolette. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « lampade elettriche a incandescenza », già registrato in Ungheria per gli stessi prodotti.

Roma, 14 agosto 1907.

Per il Direttore capo della 1ª divisione:
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del già consolidato 5 0[0, cioè: nn. 188,081 e 196,098 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, rispettivamente per L. 20 e 5 al nome di Karusio o Harusio Rosa, Anna, *Ambrosio, Ignazio, Chiara* ed Emilia fu Emilio, minori sotto la amministrazione di Capitaneo Giovanna loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Karusio Rosa, Anna, *Ambrogio, Ignazia, Clarice* ed Emilia fu Emilio, minori ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Il signor Crema Giovanni Antonio fu Giov. Antonio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,727 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Torino in data 25 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di tre certificati della rendita complessiva di L. 395, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Crema Giovanni Antonio fu Giov. Antonio il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 settembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.85 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 6 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101 95 38	100 07 38	101.26 91
3 1/2 % *netto*.	100.83 75	99.08 75	100.20 03
3 % *lordo*....	69 45 —	68.25 —	68.41 28

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'*Intransigeant* ha una notizia sensazionale, che non ha mancato di suscitare grandi commenti in Francia e in Germania.

Secondo il giornale parigino, l'incontro fra Guglielmo II e Fallières – ch'era stato più volte smentito – è già deciso fra la diplomazia dei due paesi ed avrà luogo fra qualche mese, probabilmente nel maggio prossimo. In quell'epoca Fallières dovrà recarsi in Scandinavia per visitare i Sovrani di Svezia e di Norvegia e poi quelli di Danimarca. Durante queste visite il presidente della Repubblica avrebbe un'intervista con l'Imperatore di Germania. Essa però non avrebbe luogo in territorio tedesco, e ciò permetterebbe di dare all'incontro un carattere di imprevisto e di improvvisato.

*
* *

La fermezza dei Governi greco, turco e bulgaro, nel volere metter fine ad ogni costo alle bande che infestano la Macedonia, pare che cominci a produrre un effetto benefico.

Infatti un telegramma da Costantinopoli reca la notizia che ieri ebbe luogo, nel convento di Rilo, una riunione di agitatori e di capi di bande bulgare per discutere e decidere la cessazione dell'azione delle bande stesse in seguito al cambiamento della situazione e alle insistenze fatte dal Governo e dall'esercito bulgaro.

Che cosa abbiano deciso gli agitatori, è per ora una incognita. E' a credersi però che in seno alla riunione siano prevalsi miti consigli, soprattutto di molta circospezione nell'avventurarsi in pericolosi conflitti.

*
* *

Gli odierni dispacci dal Marocco descrivono lo scontro di ier l'altro a Casablanca come sanguinosissimo. Le truppe francesi, come sempre, hanno dato prova di grande coraggio ed hanno avuto parecchi morti, fra i quali qualche ufficiale.

La contesa invece fra i due Sultani si trascina ancora fra missive, proclami ed ingiunzioni alle tribù arabe, senza speranza per ora di una conclusione qualsiasi.

Il *Daily Telegraph* ha da Mazagan che Mulay Hafid continua a nominare nuovi caid, ed afferma che egli

rimarrà a Marrakesch in attesa che le potenze lo riconoscano, poi si recherà a Rabat e a Fez senza passare per Casablanca.

La *London Tribune* crede di sapere che lo stesso Mulay Hafid ha formato due eserciti. Uno di questi si avanzerà verso il distretto di Shawen, l'altro verso il nord, lungo la costa, raccogliendo rinforzi da tutte le tribù delle regioni che attraverserà.

Il corrispondente della *Kölnische Zeitung* è informato che il nuovo pascià di Marrakesch, Hagi Tharus, fratello del potente caid della tribù di Hawi, avrà il comando di un esercito munito di artiglieria, destinato ad operare contro Fez. Mulay Hafid procederà verso quella città soltanto più tardi.

Queste informazioni vanno accettate col solito beneficio d'inventario; poichè non è presumibile che Mulay Hafid voglia rendere notorie le sue presenti o future intenzioni.

Quel che è certo, al Marocco, si preparano grandi avvenimenti, e non è difficile il pensare che le potenze europee dovranno intervenirvi in breve con più larghi intendimenti, a costo di render nullo l'Atto di Algesiras.

A questo proposito, il *Petit Parisien* smentisce assolutamente che la Francia voglia chiedere la revisione di quest'atto. Un alto personaggio diplomatico avrebbe detto ad un suo redattore:

« Potete affermare categoricamente che la Francia si atterrà al testo della conferenza internazionale. Prima di tutto l'Atto di Algesiras è un freno per noi e ci vieta qualuuqne avventura disastrosa: in secondo luogo giustifica la presenza dei nostri soldati a Casablanca ed in tutti gli altri porti. L'Atto di Algesiras di per sè stesso elimina qualunque eventualità pericolosa ed offre alle altre potenze la certezza che la Francia non farà al Marocco nessun tentativo di tunisificazione ».

Se non può negarsi che la revisione dell'Atto di Algesiras susciterebbe le antiche gelosie, non può negarsi del pari che la Francia si trova al Marocco in una posizione difficile. Si aggiunga ch'essa ora sperpera inutilmente il sangue dei suoi soldati e quello delle sue finanze. Tuttavia non è detto che non dovrà un giorno valutarlo e farlo valutare. Anzi si dice - e noi lo abbiamo riferito a suo tempo - che abbia nominato una Commissione incaricata di esaminare le sue perdite e che di questa Commissione faccia parte anche un tedesco.

Jaurès è furibondo nell'*Humanité* pel ginepraio in cui si è cacciata la Francia. La situazione al Marocco, secondo lui, è tale che può creare serie conseguenze militari e diplomatiche. « È possibile dunque - conclude il *leader* del partito socialista - che un gruppo di ministri irresponsabili, investiti durante le vacanze parlamentari di una specie di dittatura, decidano soli in nome della nazione? Lo spirito della costituzione e la gravità del momento richiedono che il Parlamento sia convocato senza ritardo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Giolitti. — Iersera, alle 18, è giunto a Roma, in automobile da Anticoli, S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, ed è ripartito oggi, alle 13.30, per Anticoli.

Necrologio. — Un'altra delle belle figure dei forti che combatterono per l'unità della patria, che esposero la vita nelle congiure contro le tirannidi che la patria tenevano divisa e serva, è scomparsa. Ieri, a Bologna, moriva dopo lunga malattia, eroicamente sopportata, il generale Giuseppe Mirri, senatore del Regno.

Nato ad Imola nel dicembre 1834, giovanissimo si inscrisse alla « Giovine Italia », e con vero fervore cooperò a quel lavoro di propaganda che insegnava la coscienza della patria.

Nel luglio del 1859 si arruolò tra le file garibaldine e pochi mesi dopo passò nell'esercito nazionale, al 26° reggimento fanteria. Nel 1860, dimessosi, si arruolò nella seconda spedizione garibaldina comandata da Cosenz e si trovò a combattere a Calatafimi, ove pel valore addimostrato fu nominato capitano sul campo. Nella giornata del Volturno fu tra gli eroi di Castelmorone e vi cadde prigioniero, quattro volte ferito al petto e al braccio sinistro. Uscitone per uno scambio di prigionieri, fu nominato maggiore e incorporato nell'esercito regolare dove percorse una brillante carriera.

Decorato della Croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia per la campagna dell'Italia meridionale, della Croce dei SS. Maurizio e Lazzaro per i servizi prestati nella repressione del brigantaggio in Sicilia e della medaglia di bronzo pei benemeriti della salute pubblica per essersi distinto durante l'invasione colerica del 1867 ad Alcamo, questi titoli onorifici attestano del suo valore, del quale diede ripetute prove nelle campagne del 1859, del 1860 e del 1866.

Salì così tutta la scala dei gradi ed il 14 aprile 1889 fu nominato tenente generale. Fu governatore nel 1891 di Palermo e della Sicilia ed altamente si distinse anche in questo difficile incarico.

Nel 1899 comandava il Corpo d'armata di Bologna, quando Luigi Pelloux lo chiamò nel suo Gabinetto, quale ministro della guerra.

Era una simpatica figura di soldato e godeva meritatamente nell'esercito le più grandi simpatie. Nel 1886 la sua Imola lo mandò alla Camera, dove rimase per una sola legislatura.

Con decreto 17 novembre 1898 era stato nominato senatore del Regno.

Modesto fino allo scrupolo, lasciò disposto che i suoi funerali non abbiano alcuna solennità.

Il Congresso del Club alpino. — Gli alpinisti convenuti a Congresso ad Alagna Sesia, iermattina, in numero di 150, divisi in due squadre, salirono al Colle d'Olen, accompagnati da parecchie guide e portatori.

Il tempo era splendido e il panorama magnifico.

Nel pomeriggio una prima comitiva di 60 alpinisti salì alla capanna Gnifetti per pernottarvi e compiere l'ascensione alla capanna Regina Margherita.

Oggi vi è salita la seconda comitiva.

Movimento commerciale. — Mercoledì scorso furono caricati a Genova 989 carri, di cui 449 di carbone pel commercio, a Venezia 278 carri, di cui 57 di carbone pel commercio, e a Savona 186, di cui 93 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Etna* è partita da Cronstad ed è giunta a Pietroburgo. La *Marcantonio Colonna* è giunta a Dar-es-Salany.

La squadriglia dei sambuchi è partita da Aden per Massaua.

Marina mercantile. — Il *Caboto*, della Società veneziana, ha proseguito da Porto Said per Calcutta. Il *Barbarigo*, della stessa Società, è partito da Madras per Suez e Venezia. Da Santos ha proseguito per Buenos Aires il *Bologna*, della Società Italia.

ESTERO.

Esposizione d'arte decorativa a Pietroburgo. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, comunica che, nell'estate del prossimo anno 1908, avrà luogo in Pietroburgo una Esposizione internazionale industriale di arti de-

corative e di mobilio sotto il patronato di Sua Maestà Maria Teodorovna.

È questa un'importante occasione per i nostri industriali per far conoscere ed apprezzare i loro prodotti in un mercato che può offrire campo ai nostri scambi ed alle nostre esportazioni.

Presso la segreteria della Camera di commercio gli interessati potranno prendere visione del regolamento generale dell'Esposizione.

L'industria del petrolio. — Da una delle consuete, accurate e dettagliatissime statistiche pubblicate dal *Moniteur du Pètrol Roumain* sulla produzione del petrolio nello Stato rumeno nel 1° semestre 1907 risulta essere stata di 554,482 tonnellate per rapporto a tonnellate 469,511, ottenute nello stesso periodo del 1906, ossia un aumento di 114,971 tonnellate eguale al 37 0[0.

Un altro quadro contempla la produzione totale delle Società per azioni nello stesso periodo di tempo, e da esso risulta che fu di 515,048 tonnellate di petrolio grezzo, contro 374,611 pel 1° semestre 1906, ossia un aumento di 140,000 tonnellate quasi eguale all'aumento totale di produzione data nel 1° semestre di quest'anno che fu di 144,971 tonnellate.

In Gallizia nel 1° semestre del corrente anno la produzione del petrolio fu di 473,034 tonnellate contro 373,552 durante il periodo corrispondente del 1906 e contro 420,235 tonnellate nel 1° semestre 1905, presentando così un aumento di 100,000 tonnellate per rapporto all'anno scorso e di più di 50,000 per rapporto all'epoca rispettiva del 1905.

L'immigrazione nel Canadà. — Il commissario inglese dell'emigrazione al Canadà pubblica il resoconto del movimento migratorio verificatosi nel Dominion, secondo per importanza soltanto a quello degli Stati Uniti.

Infatti 252,038 persone entrarono nel Canadà dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in confronto di 189,064 immigranti, giunti nei dodici mesi precedenti, quindi con aumento di 62,974 persone ossia del 33 0[0.

Gli arrivi ai porti canadesi aumentarono da 131,208 persone a 195,5[illegible], mentre gli emigranti provenienti dagli Stati Uniti diminuirono da 57,793 a 56,518, sempre nei due periodi presi in esame.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ANVERSA, 5. — I pompieri di Bruxelles sono giunti alle ore 7 del mattino con due pompe. Giunsero alle ore 8 pure pompieri da Gand con altre due pompe. L'incendio continua con una violenza grandissima e prende sempre maggiore estensione. Se continuasse, si domanderebbe un nuovo invio di 50 pompieri da Bruxelles.

Da tutte le parti arrivano curiosi per assistere al sinistro.

I danni materiali si fanno ascendere a parecchi milioni.

Alle 10 nessun incidente era segnalato sui *quais*.

Nel *meeting* tenuto stamani dagli scioperanti si è molto discusso sugli incendi di questa notte. Molti degli oratori hanno raccomandata la calma agli operai, altri hanno protestato contro le scene di violenza.

BERLINO, 5 — Il ministro di Germania, Rosen, ritornerà alla metà di settembre a Tangeri.

MADRID, 5 — La riunione del Consiglio dei ministri oggi è durata tre ore. I ministri si sono occupati della quistione del Marocco ed hanno riconosciuto la necessità del viaggio del presidente Maura a San Sebastiano per [illegible] col Re [illegible] tale questione [illegible]

Il ministro della marina ha annunciato al Consiglio l'invio di una squadra a Cadice, in previsione delle eventualità del Marocco, ed ha dichiarato che le truppe delle guarnigioni della Spagna meridionale sono pronte a partire pel Marocco, se occorrerà.

LONDRA, 5. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Gibilterra, in data di oggi:

Una mezza brigata di fanteria spagnuola, attualmente accasermata ad Algesiras, ha ricevuto l'ordine di partire per Tangeri.

SAN SEBASTIANO, 5. — L'ambasciatore francese, Revoil, ed il ministro francese a Tangeri, Regnault, hanno conferito lungamente e poi si sono recati a far visita al ministro degli esteri.

TANGERI, 5. — Si ha da Marrakesch, in data 31 agosto: Mulay Hafid ricevette, il 30 corrente, una lettera da Fez ed alle ore 10 della sera convocò tutti i *visirs* e fece tirare fuori la grande tenda da viaggio.

Oggi egli celebrò il servizio religioso nella grande moschea degli oratori. Si crede che egli partirà appena sia giunto il caid Mtungus.

Mulay Hafid sta raccogliendo una forte Mahalla, che lo scorterà fino a Rabat.

Ha inviato nuovi ordini alle tribù dei Caniti e dei Metouas perchè cessino l'offensiva contro i francesi a Casablanca.

ANVERSA, 5. — Il fuoco non solo distrusse i depositi di legname rappresentante per sole cinque ditte 300,000 franchi di danni e complessivamente fece un danno per la piazza di Anversa di tre milioni di franchi, ma si estese anche a molte case vicino ai depositi incendiati. All'ultimo gomito del bacino di Kattendyk s'incendiò anche un caffè. Gli abitanti del casamento soprastante dovettero essere espulsi colla forza dagli agenti di polizia; e il padrone, trascinato via da due uomini, protestava chiedendo di morire nella sua casa.

Gli abitanti non poterono salvare nulla. Il calore che emanava dall'immenso braciere era tale che si incendiarono anche i depositi situati oltre 40 metri dal fuoco. Le truppe della guarnigione erano tutte consegnate in previsione degli avvenimenti. Gli ufficiali ed i soldati che si trovavano in licenza furono invitati a rientrare ai rispettivi corpi. Un mezzo battaglione di fanteria ha la tutela dei depositi di petrolio.

VIENNA, 5. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica:

Oggi si era sparsa la voce che a Klagenfurth, durante una passeggiata dell'Imperatore in vettura, un individuo, brandendo un bastone, si era avvicinato alla carrozza imperiale.

Secondo nostre informazioni autorizzate ricevute da Klagenfurth, tale voce è infondata, il soggiorno dell'Imperatore a Klagenfurth non essendo stato turbato in alcun modo.

TRIESTE, 5. — Le navi giapponesi *Tsukuba* e *Chitose*, giunte stamani, hanno scambiato le salve con le batterie del porto e con lo *yacht Lacrome* che aveva a bordo l'ammiraglio Montecuccoli, cui l'ammiraglio giapponese Ijuin si è recato a far visita.

Montecuccoli ha restituito subito la visita e quindi Ijuin è sceso a terra ed ha fatto visita al governatore, al borgomastro e al comandante del distretto navale.

Stasera sul *Lacroma* avrà luogo un pranzo in onore degli ufficiali giapponesi.

STANISLAU, 5. — Iersera fra le stazioni di Bukaczowce e di e di Zurawno deviarono dieci vagoni del treno viaggiatori Stanislau-Leopoli.

Vi sono due morti, sei feriti gravi e 95 contusi.

La causa dell'accidente è ancora sconosciuta.

È stata aperta un'inchiesta.

L'AJA, 5. — Il Comitato d'esame per l'arbitrato si è riunito stamane sotto la presidenza di Bourgeois, per continuare la discussione del progetto sulla Corte permanente di arbitrato ed ha approvato in seconda lettura tutti gli articoli del progetto, meno tre relativi alla ripartizione dei giudici della stessa Corte fra le potenze.

[illegible]

Barbosa (Brasile).

Essi propongono altre disposizioni per la nomina dei giudici.

È stato nominato un Comitato speciale incaricato di studiare i progetti e di presentare proposte al Comitato di esame nella prossima seduta.

COSTANTINOPOLI, 5. — Un caso sospetto di peste bubbonica è stato constatato a Metelino martedì scorso.

MARIENBAD, 5. — Il ministro degli affari esteri russo, Isvolsky, giunto da Karlsbad, è stato invitato a colazione da Re Edoardo ed è ritornato nel pomeriggio a Karlsbad, dopo avere avuto anche un colloquio coll'ambasciatore britannico a Vienna, Goschen.

LONDRA, 6. — Telegrafano da Tangeri al *Times*, in data di ieri:

Il ministro della guerra ha ricevuto, con corriere speciale, lettere da Fez, le quali annunziano che il Sultano fa la visita d'uso alla *Tomba dei Santi* e partirà per Rabat.

Si fanno in fretta preparativi per la partenza.

LONDRA, 6. — La *Morning Post* ha da Tangeri: Notizie da Maragan recano che il 4 corr. quella città è stata occupata da un distaccamento francese senza che nessun colpo di cannone sia stato sparato.

Ottocento uomini di rinforzo sono stati inviati colà nel pomeriggio.

PARIGI, 6. — La *Petite République* ha da Tangeri, in data di ieri: Parecchi israeliti residenti qui hanno ricevuto stamane una lettera, la quale annunzia che Mazagan è stata bombardata e soltanto alcune case e botteghe del centro della città sono state risparmiate.

ANVERSA, 6. — La serata di ieri è passata assolutamente calma.

CASABLANCA, 6. — L'incrociatore *Gloire* è partito per ignota destinazione, con a bordo tre compagnie della legione straniera.

Si annunzia da Mazagan che lo sceriffo, Mazidi, giungerà colà oggi con dodici notabili della tribù di Chaouias, che si recano a Casablanca, per trattare col generale Drude.

PARIGI, 6. — I giornali dicono che si esita ad effettuare uno sbarco a Mazagan pel timore che esso provochi una sollevazione nel sud, ma che delle truppe sono pronte per essere spedite in poche ore, in caso di bisogno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 5 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.21.
Umidità relativa a mezzodì	15.
Vento a mezzodì	N.E.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28.8.
	minimo 17.5.
Pioggia in 24 ore	—

5 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 768 sull'Europa orientale minima di 750 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 10 mm. in Liguria, temperatura diminuita al nord, irregolarmente variata altrove; pioggie con temporali; venti forti del 3° quadrante.

Mare qua e là agitato.

Barometro: massimo di 765 al nord, minimo di 760 al sud.

Probabilità: cielo vario sul versante Adriatico e Jonico, quasi generalmente sereno altrove, venti moderati vari.

Mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	27 7	21 2
Genova	coperto	calmo	27 9	19 7
Spezia	sereno	calmo	26 0	12 8
Cuneo	sereno	—	25 0	12 6
Torino	sereno	—	24 8	12 8
Alessandria	coperto	—	28 0	11 8
Novara	sereno	—	24 4	12 2
Domodossola	sereno	—	24 0	6 3
Pavia	sereno	—	26 8	10 4
Milano	sereno	—	25 4	13 5
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	24 0	11 2
Bergamo	sereno	—	23 2	12 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	25 3	13 7
Mantova	1/2 coperto	—	25 1	13 2
Verona	sereno	—	25 2	13 9
Belluno	sereno	—	19 3	19 6
Udine	1/4 coperto	—	21 0	11 2
Treviso	sereno	—	21 9	12 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 7	14 4
Padova	sereno	—	25 7	12 6
Rovigo	1/4 coperto	—	25 0	13 0
Piacenza	nebbioso	—	25 2	12 7
Parma	coperto	—	25 5	12 9
Reggio Emilia	coperto	—	25 0	17 0
Modena	coperto	—	23 4	13 8
Ferrara	sereno	—	25 7	13 1
Bologna	3/4 coperto	—	25 3	14 0
Ravenna	sereno	—	25 4	12 2
Forlì	sereno	—	26 2	17 8
Pesaro	sereno	molto agitato	26 2	14 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	26 0	15 0
Urbino	sereno	—	24 4	13 5
Macerata	sereno	—	25 6	15 1
Ascoli Piceno	sereno	—	27 5	14 8
Perugia	sereno	—	22 1	15 1
Camerino	sereno	—	21 3	12 2
Lucca	sereno	—	25 3	15 2
Pisa	sereno	—	25 4	14 0
Livorno	sereno	molto agitato	24 4	17 6
Firenze	sereno	—	26 2	13 8
Arezzo	sereno	—	23 8	13 5
Siena	1/2 coperto	—	24 0	17 6
Grosseto	sereno	—	24 2	10 0
Roma	sereno	—	26 6	17 5
Teramo	sereno	—	27 3	13 0
Chieti	sereno	—	25 3	20 8
Aquila	sereno	—	19 0	11 5
Agnone	coperto	—	22 0	11 4
Foggia	1/2 coperto	—	29 0	22 0
Bari	1/2 coperto	mosso	30 8	21 2
Lecce	3/4 coperto	—	30 0	19 9
Caserta	sereno	—	27 0	17 8
Napoli	sereno	calmo	25 2	19 1
Benevento	nebbioso	—	25 0	16 0
Avellino	sereno	—	22 5	12 2
Caggiano	sereno	—	20 4	14 4
Potenza	1/4 coperto	—	21 6	13 6
Cosenza	sereno	—	25 5	17 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	24 2	15 6
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	28 3	20 3
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	27 8	23 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	32 0	19 2
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	26 5	21 5
Caltanissetta	sereno	—	27 8	22 7
Messina	coperto	calmo	28 7	12 0
Catania	1/4 coperto	calmo	33 3	21 8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	33 8	20 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	19 4
Sassari	1/4 coperto	—	24 2	16 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.